

# RASSEGNE

significa che il proprietario non deve attendere l'identificazione del responsabile da parte della competente autorità amministrativa ma, realizzati gli interventi approvati dalla pubblica amministrazione, può esercitare il diritto di rivalsa. Sarà, infatti, la competente autorità giudiziaria civile ad accertare la qualità di responsabile e l'eventuale accertamento compiuto dalle autorità amministrative avrà valore di mera prova, «non essendo previsto che l'identificazione amministrativa del responsabile faccia stato nel processo giurisdizionale». A detta della Corte, soggetto passivo della fattispecie della rivalsa è il responsabile dell'inquinamento, qualificato come tale sulla base del mero «giudizio eziologico relativo al profilo oggettivo dell'aver materialmente dato causa all'inquinamento». La ripetizione delle spese al proprietario incolpevole viene pertanto esercitata «sul presupposto del mero evento,

senza connotazioni soggettive di valore quanto alla condotta del responsabile». La responsabilità dell'inquinamento non corrisponde, infatti, a responsabilità per danno, ma a responsabilità dell'evento (rileva infatti solo la relazione fra condotta ed evento) e ciò sottrae la fattispecie della rivalsa, a detta del Collegio, all'illecito aquiliano (art. 2043 cc).

Trattandosi di obbligazione *ex lege* (art. 253, D.Lgs. n. 152/2006), i cui presupposti sono l'esecuzione della bonifica nel rispetto del procedimento e la spontaneità o volontarietà dell'intervento da parte del proprietario incolpevole, la stessa è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, «alle regole dell'onere probatorio in materia di obbligazioni non derivanti da fatto illecito» ed è sottratta alle regole della responsabilità solidale previste dall'art. 2055, codice civile.

- Valutazione di impatto ambientale (Via)
- Modifica di impianto di trattamento rifiuti
- Mera ottimizzazione degli spazi
- Autorizzazione integrata ambientale (Aia)
- Principio di precauzione
- Titolo edilizio

AMBIENTE

TAR UMBRIA, PERUGIA, SEZ. I  
14 DICEMBRE 2018, N. 680, PRES. POTENZA

## IL TAR UMBRIA INTERVIENE IN TEMA DI VIA E AIA DI UNA DISCARICA

di **Alessandro Kiniger**, B&P Avvocati

Non richiede sottoposizione a Via l'intervento che rappresenta una modifica ad un progetto già autorizzato e sottoposto a valutazione di impatto ambientale, consistente nella realizzazione di un nuovo fabbricato finalizzato ad ottimizzare gli spazi complessivi dell'impianto, che lasci invariata la potenzialità complessiva di trattamento autorizzata.

Il principio di precauzione non può legittimare un'interpretazione delle disposizioni normative, tecniche e amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a migliorare l'ambiente in tutti i casi in cui difetti il requisito della stretta necessità.

Il provvedimento di Aia costituisce anche titolo edilizio sostituen-